



N. 141 - dicembre 2016

Atto Senato n. 2559 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi, di trasporto e di telecomunicazione

Il disegno di legge A.S. 2559, **già approvato dalla Camera dei deputati**, reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altro materiale sottratti a infrastrutture pubbliche.

Il fenomeno dei furti di rame


Le problematiche innescate da questo fenomeno, con ricadute sull'interruzione di servizi pubblici essenziali e ripercussioni di natura economico-sociale non indifferenti, sono alla base dell'istituzione nel 2012 presso il Ministero dell'interno - dell'**Osservatorio nazionale sui furti di rame**, come organo (di durata biennale) con funzioni di monitoraggio del fenomeno, di proposta di idonee strategie di prevenzione e di contrasto nonché di proposta di idonei interventi legislativi (*vedi box*).

Nella **relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata**- Anno 2014 ([doc. XXXVIII, n. 3](#)), l'ultima disponibile, presentata dal Ministro dell'Interno (nel gennaio 2016), uno specifico paragrafo è dedicato al fenomeno dei furti di rame e alla relativa azione di contrasto. In base alla relazione (in cui sono dettagliati l'andamento della delittuosità, e la nazionalità degli autori), i furti di rame nel periodo 2007-2014 hanno fatto registrare un andamento altalenante: dopo una notevole diminuzione di tali delitti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.582 del 2007 ai 5.144 del 2009) un progressivo e sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel quadriennio 2010- 2013, nel corso del quale si è passati dagli 11.548 ai 20.083 furti. Nel 2014 invece è stata rilevata una diminuzione dei delitti commessi pari a - 10,0% rispetto al 2013.


[Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno in occasione della rinnovazione del Protocollo di intesa contro i furti di rame](#), si è registrato nel triennio 2014-2016 un significativo e ulteriore calo di tali furti: nel 2015 -19,2% rispetto al 2014 e nei primi 10 mesi del 2016, -45,4% rispetto all'analogo periodo del 2015.

Tale diminuita delittuosità è da ricondursi all'azione di prevenzione e di contrasto svolta dalle Forze di polizia (*per le operazioni giudiziarie condotte nel 2015 si veda il relativo grafico*) **sia a livello nazionale** -in particolare attraverso modifiche al Codice dell'ambiente con riguardo alla tracciabilità dei metalli e l'implementazione del sistema di indagine (SDI)- **che europeo** - attraverso la promozione di puntuali azioni nell'ambito del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE e in ambito Europol mediante, fra le altre, la promozione di un *action day* sui furti di metalli e la creazione, all'interno della Piattaforma Europol per Esperti, di una sezione dedicata proprio a tale tipologia delittuosa¹.

¹ Per un'analisi dettagliata di tali interventi si rinvia al Doc. XXXVIII, n. 3 pp. 42 e ss.



Fonte: anni 2007-2014: doc. XXXVIII, n. 3; anno 2015: elaborazione del Servizio studi sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell'interno in occasione della rinnovazione del Protocollo di intesa contro i furti di rame



Elaborazione del Servizio studi sulla base delle informazioni fornite dal "[Report Osservatorio nazionale sui furti di rame](#)" 2013-2015.

Quadro normativo. Brevi cenni

L'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 93 del 2013 (L. conv. n. 119 del 2013) ha introdotto nell'articolo 625 c.p. una ulteriore **aggravante speciale (art. 625, co.1, n. 7-bis c.p.) per il delitto di furto** al fine di "contrastare il crescente fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione". Tale aggravante prevede un innalzamento di pena (**reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 103 a euro 1.032**) rispetto alla

sanzione base dell'articolo 624 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a euro 516) quando oggetto dell'atto predatorio siano componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Il medesimo decreto è poi intervenuto sul **reato di ricettazione** di cui all'articolo 648 c.p., introducendo una specifica ipotesi aggravata (**pena aumentata fino a un terzo**) **quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato** ai sensi dell'art. 625-*bis*, primo comma, n. 7-*bis*.

A completamento della disciplina introdotta sul piano sostanziale, il decreto-legge ha modificato l'assetto normativo dell'**arresto obbligatorio in flagranza** di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale. Tale misura pre-cautelare, è stata così estesa tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-*bis*), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.).

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, reca modifiche al codice penale, introducendo il **nuovo articolo 624-ter (lettera a)**.

Tale disposizione **riconfigura l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-*bis* c.p.** per il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture energetiche e di comunicazione, **come titolo autonomo di reato**.

Salvo **un sensibile aumento della pena pecuniaria** (i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro) la formulazione della fattispecie ricalca quella della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-*bis* c.p..

Attraverso tale riconfigurazione l'ipotesi dei furti di rame è sottratta al giudizio di bilanciamento fra circostanze.

La nuova fattispecie, configurata come **reato comune**, punisce quindi con la pena detentiva della reclusione da un anno a sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 l'impossessamento di componenti metalliche o di altro materiale appartenenti ad infrastrutture e funzionali all'erogazione di servizi pubblici (sistema ferroviario, sistema elettrico eccetera). Il particolare composto metallico della *res* sottratta non è quindi di per sé sufficiente a configurare il fatto tipico, dovendo sussistere, per converso, il collegamento funzionale con l'erogazione di un servizio pubblico.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo aggiunge un ulteriore comma all'articolo 416 c.p., introducendo la **fattispecie associativa** del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione. La nuova disposizione punisce con la **reclusione da 3 a 8 anni l'associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione)**.

Come si precisa nella Relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2014 citata (vedi *supra*) i furti di rame costituiscono "una fonte di arricchimento soprattutto delle consorterie criminali".

Per esigenze di coordinamento, **la lettera c)** del comma 1 dell'articolo 1 abroga la circostanza aggravante prevista dal n. 7-*bis* del primo comma dell'art. 625 del codice penale; **la lettera d)** interviene sul contenuto dell'art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato art. 625, primo comma, n. 7-*bis*. La ricettazione risulterà pertanto aggravata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il **comma 2** dell'articolo 1 modifica gli **articoli 51 e 380 del codice di procedura penale**. Più nel dettaglio **la lettera a)** del comma 2, intervenendo sul comma 3-*quinquies* dell'art. 51 c.p.p., attribuisce alla **competenza della procura distrettuale** le indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.).

Dal punto di vista sistematico, si osserva che nell'art. 51 del codice di procedura penale l'attribuzione alla procura distrettuale della competenza a conoscere dei delitti di associazione a delinquere è realizzata dal comma 3-bis. Il comma 3-quinquies attribuisce alla competenza della procura distrettuale altre fattispecie, di carattere non associativo

La **lettera b)** del comma 2, con finalità di coordinamento, modifica la **disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza**, attraverso la soppressione nella lett. e) al comma 2 dell'art. 380 c.p.p. del superato riferimento all'aggravante di cui al n. 7-*bis* (del primo comma dell'art. 625 c.p.) e l'inserimento di una nuova lett. e-*ter*), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 624-*ter* c.p.) tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

L'articolo 2, sempre al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, prevede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di **un decreto** da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, in tutto il territorio nazionale**.

L'Osservatorio nazionale sui furti di rame

L'Osservatorio nazionale sui furti di rame, **istituito, nel 2012, presso il Ministero dell'interno**, dipartimento della Pubblica sicurezza, direzione centrale della Polizia criminale, è **presieduto dal vice direttore generale della Pubblica sicurezza**, direttore centrale della Polizia criminale. **Tale organo, governato da una logica ispirata al concetto della c.d. sicurezza partecipata, è composto dal direttore del Servizio analisi criminale, da un dirigente dello stesso Servizio e da rappresentanti delle varie forze di polizia, dell'Agenzia delle Dogane, di Confindustria e di varie aziende private operanti nel settore del trasporto e delle telecomunicazioni** (FS s.p.a., Enel s.p.a., Telecom Italia s.p.a...ecc). All'Osservatorio sono attribuiti **compiti di monitoraggio**, valutazione e analisi del fenomeno; **di proposta** di idonee strategie di prevenzione e di contrasto, nonché di proposta di idonei interventi legislativi.

Al fine di rafforzare la sinergia tra il sistema della sicurezza pubblica e le aziende private che erogano servizi di pubblica utilità e che subiscono danni di notevole entità a causa del fenomeno criminoso, sono stati sottoscritti fra le varie parti dei **[Protocolli di Legalità contro i furti di rame](#)**, l'ultimo dei quali è stato siglato nel novembre 2016. Nell'ambito di quest'ultimo Protocollo è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di definire proposte utili, anche di carattere normativo, in materia di tracciabilità obbligatoria di rifiuti di rame.

*a cura di Carmen Andreuccioli
ha collaborato Simone Bonanni*